

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta pubblicità: in dirittura d'arrivo il decreto

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri, 8 giugno, è stato pubblicato sul sito internet del **Dipartimento per l'informazione e l'editoria** un [comunicato stampa](#) con il quale è stata annunciata l'imminente pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del **regolamento di attuazione sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali**; il **regolamento**, che è stato **firmato** il 16 maggio 2018 è infatti attualmente in corso di **registrazione** presso la Corte dei Conti.

Per l'anno in corso i soggetti interessati potranno presentare la **domanda di ammissione** al beneficio tra il **sessantesimo** e il **novantesimo giorno** successivi alla data di **pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale**, mediante una **comunicazione telematica** su apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Come noto, il **credito d'imposta** riguarda gli investimenti riferiti all'acquisto di **spazi pubblicitari e inserzioni commerciali**:

- su **giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali**, anche **on-line**,
- ovvero nell'ambito della programmazione di **emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**.

In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati sulla **stampa**, anche **on-line**, effettuati **dal 24 giugno al 31 dicembre 2017**, sempre con la stessa soglia incrementale riferita all'anno precedente.

Sono tuttavia **escluse** dal credito d'imposta, anche a regime, le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a **servizi particolari**, quali, ad esempio: **televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse** con vincite di denaro, di **messaggeria vocale o chat-line** con servizi a sovrapprezzo.

In ogni caso, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili **al netto delle spese accessorie**, dei **costi di intermediazione** e di ogni **altra spesa** diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Il sostenimento della spesa, inoltre, deve comunque risultare da un'apposita **attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il **visto di conformità** ovvero dai **revisori legali**. Nel caso in cui il credito richiesto sia **superiore a 150.000 euro**, è altresì necessario un **accertamento preventivo di regolarità** presso la **Banca dati nazionale antimafia** del ministero dell'Interno.

Si ricorda, inoltre, che possono beneficiare del richiamato credito d'imposta i soggetti **titolari di reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo** e gli **enti non commerciali** che effettuano **investimenti** in campagne pubblicitarie, il cui **valore complessivo superi** di almeno l'**1%** gli **investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione**.

Agevolando gli investimenti incrementali sugli "**stessi mezzi di informazione**", ovviamente, **non** si intende circoscrivere il beneficio ai casi in cui la spesa sia aumentata con riferimento al **singolo canale televisivo** o alla **singola testata giornalistica**; a rilevare, infatti, è la **tipologia di canale informativo**.

Dobbiamo quindi separatamente considerare:

- gli **investimenti incrementali sulla stampa**,
- e gli **investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive**.

Non è tuttavia sufficiente verificare l'incremento dell'investimento sul **singolo canale**, in quanto ben potrebbe essere accaduto che l'altro canale abbia subito una netta contrazione degli investimenti: anche in quest'ultimo caso il beneficio potrebbe non essere spettante.

Tutto ciò premesso si rende quindi necessario ricordare che la **misura del beneficio** è pari al **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al **90 %** nel caso di **microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative**.

Purtuttavia, in sede di prima applicazione, anche alle **microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative** sarà provvisoriamente riconosciuto il beneficio nella misura *standard* del **75%**, essendo necessario attendere che la **Commissione Europea** si pronunci sulla **compatibilità** di tale maggior agevolazione con le normative europee sugli aiuti di Stato.

Si badi bene però: **il differimento non comporta la perdita**. Le risorse, infatti, saranno **accantonate** per essere poi effettivamente destinate successivamente all'approvazione della Commissione.

Come precisato nel comunicato stampa, tuttavia, sia per le micro-imprese, come anche per le altre imprese, il **credito d'imposta liquidato potrebbe essere comunque inferiore** a quello **richiesto**, se l'ammontare complessivo dei **crediti richiesti** con le domande superi l'ammontare delle **risorse stanziate**.

In tal caso, infatti, si renderà necessario **ripartire** in percentuale **le risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto**.

